

REP. N.....

COMUNE DI PALERMO
SCHEMA DI CONTRATTO

**ACCORDO QUADRO – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL
MEDITERRANEO (CUP D77H16000810001 – CIG 8151789D14)**

Tra:

il Comune di Palermo (Cod. Fisc.), con sede in , , rappresentata da
nato/a il ..././..... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede , via. n.....,
nella sua qualità di.....(in seguito il “Comune”)

e

.....con sede in rappresentata da..... nato/a il ..././.. in
qualità di ai fini del presente atto (in seguito l'“Appaltatore”)

PREMESSO CHE:

- con Del. G.M n° 153 del 10/08/2017 è stato approvato il progetto di Accordo Quadro costituito dai
seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica illustrativa
- 2) Elenco immobili e inquadramento cartografico
- 3) Schema di contratto e Capitolato d'oneri
- 4) Elenco dei prezzi unitari

Gli elaborati progettuali determinano, fra le altre cose, le condizioni dell'appalto, le modalità
esecutive dei lavori, l'importo presunto delle prestazioni suddiviso per categorie di lavori;

- con **Determinazione dirigenziale n. del si è provveduto**, ex art. 32 comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.:

- all'individuazione degli elementi essenziali del contratto di accordo quadro ai sensi dell'art.
54 comma 3 del D.Lgs 50/2017, della durata di tre anni, da affidare mediante apposita
procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2017, con un unico operatore, da

aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 13 del 19/07/2019;

- all'individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici dell'accordo quadro ed ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi;
- alla riapprovazione dell'Elenco Prezzi Unitari, aggiornato al Prezziario Regionale 2019;
- sono state presentate n..... offerte;
- a partire dal giorno .../.../..., in seduta pubblica, si è proceduto all'esperimento delle procedure di gara presso l'UREGA;
- in data _____ la Commissione di gara presso l'UREGA Prov.le di Palermo ha adottato la proposta di aggiudicazione, individuando l'operatore economico aggiudicatario, trasmessa alla stazione appaltante in data .../.../... ;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ del Capo Area Tecnica si è proceduto alla redazione del provvedimento di aggiudicazione dei LAVORI di ACCORDO QUADRO – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO (CIG 8151789D14) in favore della impresa _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ che ha offerto il ribasso del _____% sui singoli prezzi unitari, come da offerta allegata al presente atto;
- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla predetta impresa in sede di gara, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la superiore D.D. n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA – ACCORDO QUADRO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dai medesimi e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro ha per oggetto, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento energetico di immobili da elenco allegato (elaborato progettuale 2).

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in base alle esigenze dell'Amministrazione. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'elenco originario.

2. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti dal progetto di Accordo Quadro, che verranno in seguito meglio descritti dai progetti esecutivi relativi agli eventuali contratti attuativi.

3. Le categorie di lavorazioni dell'intervento in esame sono di seguito riportate:

<i>Lavorazione</i>	<i>Importo presunto da affidare (€)</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile⁽¹⁾</i>
Edifici civili	1.235.782,10	OG1	III BIS	SI	70	prevalente	Nei limiti di legge
Impianti tecnologici	529.620,90	OG11	III	SI	30	scorporabile	max 30% dei lavori in categoria (art.1 c.2 DM 248/2016)
TOTALE	1.765.403,00				100		

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Con il presente accordo quadro il Comune affida all'Operatore economico che accetta, alle condizioni stabilite nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

2. La stipula del presente accordo quadro non vincola il Comune alla conclusione di contratti applicativi.

3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi.

4. Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penalità, i massimali delle garanzie assicurative prestate per la stipula di ciascun contratto applicativo nonché i documenti previsti in materia di sicurezza.

5. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in particolare, il D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora vigenti nonché gli eventuali atti attuativi che verranno emanati in materia.

6. L'Operatore economico, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 – DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro è di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo complessivo stimato, ottenuto dal totale degli importi dei singoli contratti attuativi affidati.

2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo complessivo stimato venga raggiunto in un termine inferiore.

3. . l'importo massimo delle prestazioni, comprensivo dei lavori, del costo della manodopera nonché degli oneri della sicurezza, è stimato in € **1.765.403,00** IVA esclusa, come di seguito suddiviso:

A1	Lavori a misura sottoposti a ribasso	€ 1.604.911,82
B1	di cui Costi della manodopera	€ 481.473,55
C1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160.491,18

4. In caso di mancato esaurimento dell'importo complessivo stimato alla scadenza dell'accordo quadro, il contraente dell'accordo quadro non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

PARTE SECONDA

ART. 5- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall'Amministrazione comunale, che deriveranno dal presente contratto, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente atto, negli elaborati progettuali ed in particolare nel Capitolato d'oneri che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Capitolato d'oneri, nonché alla conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal Capitolato d'oneri e dal "Disciplinare di gara".

ART. 6- GARANZIE ED ASSICURAZIONI

1. Per ciascun contratto applicativo conseguente al presente contratto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni

punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. Per i singoli contratti attuativi dovranno, inoltre, essere rese le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – ANTICIPAZIONE. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi.

2. Il pagamento del corrispettivo del contratto applicativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal relativo C.S.A..

3. L'Appaltatore, nei contratti applicativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..

4. Per ciascun contratto applicativo, deve comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Deve indicare che i pagamenti saranno effettuati sul c/cdedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di , persona/e delegata/e a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.

5. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega l'Appaltatore deve comunicarle entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna

responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

6. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

7. La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

8. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

9. L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 8- CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m. ed integrazioni. Nell'ipotesi disciplinata dal citato articolo 106, si applica l'art. 91, comma 1, lettera c) del D.Lgs.159/11

ART. 9 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari

accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali, come verrà meglio definito nei relativi C.S.A.

4. Con riferimento alle sospensioni, le riprese e le proroghe per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro si rimanda a quanto verrà definito nei relativi C.S.A..

PARTE TERZA

ART. 10 –MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 4, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

2. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e approvata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all'art. 149, comma 2, del D.lgs n. 50/2016.

5. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

6. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purché non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di

sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

ART. 11 – CONTO FINALE DEI LAVORI, VERIFICHE, COLLAUDO E REGOLARE

ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché quanto verrà riportato nel relativo C.S.A.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 12 – AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'A.Q. in sede di offerta.

ART. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente accordo quadro, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Palermo.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'accordo quadro nonché degli eventuali conseguenti contratti applicativi.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e

opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Stazione appaltante o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:

Il Comune di Palermo.....

PEC.....

L'Appaltatore in.....

PEC.....

2. In caso di associazione temporanea di imprese eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l'Appaltatore autorizza la Regione al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.

ART. 17 – ALLEGATE CALUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO

1. Fanno parte del presente Accordo i seguenti elaborati progettuali:

- 1) Relazione Tecnica illustrativa
- 2) Elenco immobili e inquadramento cartografico
- 3) Schema di contratto e Capitolato d'oneri
- 4) Elenco dei prezzi unitari

Letto confermato e sottoscritto.

Palermo,.....

Il Comune (Firma digitale)

L'Operatore economico (Firma digitale)

CAPITOLATO D'ONERI

Premessa

Il presente Capitolato d'oneri contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs n. 50/2016 per la durata di tre (3) anni con il Comune di Palermo – Ufficio Edilizia Pubblica ed ha come oggetto l'esecuzione di interventi infrastrutturali nell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo - ricadente nel territorio comunale della città di Palermo, da affidare mediante singoli contratti attuativi.

PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni, forniture e servizi accessori per interventi infrastrutturali nell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo - ricadente nel territorio comunale della città di Palermo, la cui consistenza è indicata nell'**Elenco Immobili** al successivo articolo A.2.

Pertanto, con la presente procedura, secondo l'art. 54 del D.lgs n.50/2016 commi 1, 2, 3 il Comune di Palermo - Ufficio Edilizia Pubblica intende affidare ad un solo operatore economico, per tutta la durata dell'accordo quadro (3 anni), l'esecuzione dei lavori per garantire l'efficienza funzionale dal punto di vista edile ed impiantistico degli immobili, nonché opere di sicurezza ed eventuali interventi di rimozione dell'amianto.

Il presente Capitolato d'oneri, quindi, detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro ed ai successivi eventuali contratti attuativi, che potranno essere stipulati dall'Amm.ne Comunale - di seguito unitariamente individuata come "Stazione Appaltante" - per i suddetti interventi.

Con il presente Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi, la durata (v. Art. A.4) entro la quale possono essere affidati i lavori e la spesa complessiva (v. art. A.5).

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

ART. A.1.1 NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI ATTUATIVI

Le singole prestazioni di lavoro che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con **specifici contratti attuativi o applicativi** di appalto, il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. Il presente capitolato stabilisce le condizioni che restano in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti attuativi.

La durata del presente Accordo Quadro è indicata all'art A4. Non può essere emesso contratto applicativo dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno stipulati sarà specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali a cui gli stessi si riferiscono.

I contratti applicativi saranno redatti sotto forma di specifici progetti esecutivi, in conformità al D.Lgs. 50/2016.

ART. A.2 - ELENCO IMMOBILI INSERITI NELL'ACCORDO QUADRO – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO

DESCRIZIONE	INDIRIZZO
Interventi nei capannoni, di seguito riportati, siti all'interno dell'area dell'ex Fiera del Mediterraneo: Pad. 1, Pad. 2, Pad. 3, Pad. 4, Pad. 5, Pad. 10, Pad. 11, Pad. 15, Pad. 16, Pad. 20, Pad. 22, Pad. 24, Pad. 26, Pad. 27, Pad. A, Pad. B, Pad. C, Pad. D, Pad. G, Pad. M, Pad. N.	Via Sadat

ART. A.3 - ESTENSIONE ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro si estende automaticamente anche agli immobili, che se pur non inseriti nell'art. A.2, ricadono all'interno dell'area dell'ex Fiera del mediterraneo, e per i quali si dovessero rendere necessari interventi manutentivi successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti, senza con ciò implicarne alcun vincolo di realizzazione. L'operatore dell'Accordo Quadro non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

ART. A.4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di tre anni (**3 anni**) decorrenti dalla data di stipula dello stesso. L'Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di contratti specifici il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

ART. A.5 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'**Accordo Quadro - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO**, comprensivo dei lavori, del costo della manodopera nonché degli oneri della sicurezza, è stimato in **€ 1.765.403,00 (euro unmilionesettecentosessantacinquemilaquattrocentotre/00)** I.V.A. esclusa di cui:

- per importo dell'appalto, al netto degli oneri per la sicurezza **€ 1.604.911,82 (euro unmilioneiseicentoquattromilanovecentoundici/82)**, dei quali € 481.473,55 per costo della manodopera calcolato sulla base di lavori analoghi svolti;
- per oneri della sicurezza **€ 160.491,18 (eurocentosessantamilaquattrocentonovantuno/18)**,

così come riportato all'interno della seguente tabella:

A1	Lavori a misura sottoposti a ribasso	€ 1.604.911,82
B1	di cui Costi della manodopera	€ 481.473,55
C1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 160.491,18

L'importo a base d'asta di cui sopra è al netto di I.V.A. ed è soggetto al regime fiscale dell'IVA come previsto per legge.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art.3 comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016.

Solo nei casi in cui i lavori non si possono ricondurre a misurazioni la D.L. previa autorizzazione farà eseguire i lavori in economia, stimando il costo dell'intervento in funzione degli operai presenti in cantiere e delle ore e mezzi impiegati.

L'elaborato *Elenco Prezzi Unitari*, allegato al presente Accordo Quadro, fa riferimento al Prezzario Regione Sicilia 2019 ed a regolari analisi ricavate sulla base di costi orari manodopera e costi materiali vigenti alla data di redazione dell'Accordo Quadro stesso.

Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato stimato come da tabella sovrastante, nei singoli contratti attuativi saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 81 del 2008 ss.mm. ed ii., Allegato XV, punto 4.

ART. A.6 – CATEGORIE DEI LAVORI (art. 61 e All. A D.P.R. 207/2010) E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oggetto dell'appalto specifico basato sull'Accordo Quadro potrà essere, in ragione di quanto specificato dall'Amministrazione nella richiesta d'offerta, quanto nel seguito indicato:

realizzazione degli interventi edili, ristrutturazione, manutenzione: dei prospetti, delle coperture compresi i massetti coibentati e le impermeabilizzazioni, dei solai, delle pavimentazioni, degli intonaci/coloriture, degli impianti idrico-sanitari, elettrici, di condizionamento, fognari, degli infissi interni ed esterni, adeguamento energetico degli immobili, oltre all'eventuale realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico dell'immobile, e di eventuali lavori di bonifica amianto, e/o comunque in generale opere di ristrutturazione/manutenzione classificabili nelle categorie **OG1** prevalente e **OG11** scorporabile, da eseguirsi presso gli immobili inseriti nell'elenco immobili dell'accordo quadro – interventi infrastrutturali nell'area dell'ex fiera del mediterraneo, di cui all'elenco art. A2.

Per l'esecuzione dei lavori di cui si compone ciascun contratto basato sull'accordo quadro le suddette categorie OG1 (prevalente) in classifica III-bis, OG11 (scorporabile) in classifica III, sono tutte a qualificazione obbligatoria e subappaltabili nella misura massima riportata nella tabella A:

TAB. A

<i>Lavorazione</i>	<i>Importo presunto da affidare (€)</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile⁽¹⁾</i>
Edifici civili	1.235.782,10	OG1	III BIS	SI	70	prevalente	Nei limiti di legge
Impianti tecnologici	529.620,90	OG11	III	SI	30	scorporabile	max 30% dei lavori in categoria (art.1 c.2 DM 248/2016)
TOTALE	1.765.403,00				100		

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16, l'eventuale subappalto della OG1 non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, non considerando l'eventuale subappalto della OG 11.

Sono previsti, all'interno della categoria OG1, lavori per l'importo di € 20.000,00 relativi alla rimozione di amianto. Affinché si possano realizzare tali lavori è obbligatoria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali istituito dal D.Lgs 152/06, all'atto dell'offerta.

Per la categoria OG.11, classifica III:

- a) obbligo di possesso di requisito in proprio, con possibilità di subappalto nella misura del 30% oppure
- b) obbligo di R.T.I. con mandante qualificata.

Gli interventi manutentivi commissionabili sono indicativamente ascrivibili alle superiori categorie; tale individuazione è frutto di una parametrizzazione riferita agli interventi manutentivi realizzati in immobili aventi caratteristiche di condizione di conservazione e manutenzione raffrontabili.

ART. A.7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

A titolo indicativo e non limitativo vengono elencati gli interventi, che riguarderanno in linea generale:

- Ristrutturazione e/o Manutenzione strutture Edili comprese eventuali opere di adeguamento sismico;
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti Idrico-Sanitari;
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti elettrici,
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti di condizionamento;
- Ristrutturazione e/o Manutenzione di Impianti Fognari attinenti agli immobili, compresi eventuali attività di espurgo;
- Adeguamento energetico degli immobili
- Bonifica Amianto

Nell'ambito delle attività sopra elencate rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.

a) Ristrutturazione e/o Manutenzione delle strutture edili

Ha come oggetto la ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria delle strutture edili, con riferimento a: Opere di adeguamento sismico, risanamenti strutturali (solai, strutture intelaiate in c.a., solette balconi, strutture in muratura, strutture in acciaio), rifacimenti intonaci, tinteggiature, rivestimenti, ringhiere, solette e bordi di balcone, pavimenti interni ed esterni, manutenzione strutture in ferro, manutenzione opere in legno, etc.

Nello svolgimento di tutte le attività, l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà inoltre compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

b) Ristrutturazione e/o Manutenzione dell'impianto idrico sanitario

Comprende attività volta a realizzare nuovi impianti e/o garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Idrico-Sanitari presenti negli immobili.

Nello svolgimento di tale attività l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale prestazione dovrà essere espletata con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco: Allacciamento, Rete di distribuzione, Apparecchi sanitari, Rete di distribuzione del gas, etc.

c) Ristrutturazione e/o Manutenzione dell'impianto elettrico

Comprende attività volta a realizzare nuovi impianti e/o garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti elettrici presenti negli immobili.

Nello svolgimento di tale attività l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale prestazione dovrà essere espletata con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:

Verifica generale dell'impianto elettrico e citofonico, rifacimento parziale e/o totale impianto elettrico, sostituzione di fili elettrici, realizzazione quadri elettrici di piano, realizzazione impianti citofonici.

d) Ristrutturazione e/o Manutenzione dell'impianto di condizionamento

Comprende attività volta a realizzare nuovi impianti e/o garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti di condizionamento presenti negli immobili.

Nello svolgimento di tale attività l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale prestazione dovrà essere espletata con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:

Verifica generale dell'impianto di condizionamento, rifacimento parziale e/o totale impianto di condizionamento, sostituzione di parti di impianto (linee di alimentazione, caldaie, macchine frigorifere, etc.), realizzazione collettori di distribuzione.

e) Ristrutturazione e/o Manutenzione degli impianti fognari di pertinenza degli immobili

Comprende attività volta a realizzare nuovi impianti e/o garantire la piena efficienza degli Impianti fognari di pertinenza degli immobili.

Nello svolgimento di tale attività l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale prestazione dovrà essere espletata con riferimento a tutti gli insiemi dell'impianto fognario e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:

Verifica della funzionalità dell'impianto, espurgo, sostituzione di parti di tubazioni fognarie, caditoie, pozzetti di varie forme e, pluviali comprese le opere di scavi, di ripristino del manto stradale.

f) Adeguamento energetico dell'immobile

Comprende attività volta a garantire l'adeguamento energetico degli immobili.

Nello svolgimento di tale attività l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale intervento di adeguamento dovrà essere espletato attraverso l'utilizzo di materiali ed opere che ne limitano lo scambio termico con l'esterno, quali ad esempio materassini coibentanti in copertura, infissi esterni a taglio termico, intonaci esterni a basso scambio termico, oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico dell'immobile.

g) Bonifica Amianto

Nello svolgimento di tale attività l'Assuntore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente; sarà, inoltre, compito dell'Assuntore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Tale bonifica dovrà essere espletata anche con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o componenti del sistema edilizio (rivestimenti, coperture, etc.. e/o ritrovamenti di

sfabbricidi, di rifiuti/depositi di materiali contenenti amianto, secondo le operazioni a titolo esemplificativo comunque almeno quelli indicate nel seguente elenco:

bonifica, confinamento, sovra copertura, smontaggio a qualsiasi quota, rimozione totale e trasporto di canali, serbatoi, tubi di ogni manufatto o residuo, realizzati con materiale di amianto.

ART. A.8 – NORME GENERALI DI SICUREZZA DA APPLICARE AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. A.8.1 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' ACCORDO QUADRO

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'affidamento del contratto attuativo, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di ristrutturazione/manutenzione.

ART. A.8.2 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.

L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato d'oneri devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento e al relativo POS che l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

a) ad interventi all'esterno dei fabbricati l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;

b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC e del POS

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è obbligato ad adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza, ed a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'affidamento del contratto attuativo, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest'ultimo previsto per il presente accordo quadro.

ART. 8.3 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II all' VIII.

PARTE B- a - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

ART. B.1 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i);

b) il progetto comprensivo del presente Capitolato d'oneri e costituito da:

- 1) Relazione Tecnica illustrativa
- 2) Elenco immobili e Inquadramento cartografico
- 3) Schema di contratto e Capitolato d'oneri
- 4) Elenco dei prezzi unitari 2019

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. B.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDO L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei **Contratti attuativi** basati sull' Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e altra responsabilità prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di ristrutturazione e/o manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione

Appaltante, sia le operazioni eseguite che dovranno essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi.

PARTE B-b - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO

ART. B. 3 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle singole voci dell'Elenco prezzi. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta.

ART. B. 4 SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii..

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) b) c) d) della L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima¹⁵;
- b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene comunicato alla competente

azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore.

Il Comune di Palermo non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n.180 ss.mm.ii..

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. B. 5 – REVISIONE PREZZI

Sono ammesse le modifiche al contratto previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, nel caso in cui prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 prevedono un incremento o una diminuzione dei prezzi superiore al 10% del prezzo originario, può essere valutata la revisione dei prezzi e quindi una modifica del contratto solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

ART. B. 6 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell' art. 205 del Codice, qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al dieci per cento (10%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dei Lavori e, sentito l'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Aggiudicatario.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l'Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 per la definizione delle controversie.

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

ART. B. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente schema di contratto nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

ART. B.7.1 TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

ART. B.7.2 TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data di avvio dell'Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il RUP procede alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

ART. B.7.3 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9/07/2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

ART B.8 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dei Lavori l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. B. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. B. 10 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dei Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dei Lavori, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

ART. B. 11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Ogni specifico contratto attuativo verrà stipulato sulla base di un Progetto esecutivo, approvato dagli Organi competenti, comprensivo di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con la Stazione Appaltante, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

ART. B. 12 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo contratto attuativo verranno individuati, in base al progetto esecutivo, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

ART. B. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al precedente articolo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito dal singolo contratto attuativo. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato, oltre alla risoluzione del singolo contratto da parte della Stazione appaltante, si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo quadro s'intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

ART. B. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dalla D. Lgs 50/2016.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

ART. B. 14.1 PROROGHE

La Stazione Appaltante durante il corso del singolo contratto attuativo, se ne ricorrano i requisiti di norma, concederà le proroghe richieste dall'impresa secondo le modalità di legge. La richiesta scritta di proroga dovrà essere inviata al RUP completa di motivazione e indicando il tempo richiesto. La procedura dalla richiesta alla concessione sarà rispettata nei tempi e modi secondo il D.Lgs 50/2016.

ART. B. 15 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione dell'accordo quadro prima della sua naturale scadenza. L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salvo diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza.
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente accordo quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del Accordo quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto del Accordo quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo quadro medesimo;
- n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

Nei casi predetti si procederà sempre all'acquisizione della cauzione prestata.

ART. B. 16 - RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL' ACCORDO QUADRO

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016 ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto attuativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. B. 17- ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di concludere le opere comprese nel singolo contratto attuativo o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

ART. B. 18 - CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilità dei lavori di ogni singolo contratto attuativo avverrà "a misura" e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. B. 19 - OPERE PROVVISORIALI

Nell'esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto attuativo sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro. Sono altresì a carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi e tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

ART. B. 20 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto attuativo con riferimento al progetto esecutivo. L'Impresa designa un referente tecnico al quale il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei Lavori potranno fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'Impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari per avviare l'esecuzione delle opere.

ART. B. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

Subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà non oltre un mese dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla cui data si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti.

Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. B. 22 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO

A seguito di ultimazione degli interventi inseriti all'interno del singolo Contratto Attuativo, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi eseguiti.

I lavori svolti saranno quindi oggetto di collaudo tecnico amministrativo ai sensi della vigente normativa in materia.

Ulteriori precisazioni saranno contenute nel capitolato speciale di ogni singolo contratto di affidamento.

ART. B. 23 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

All'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, è fatto divieto di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti saranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'appaltatore.

ART. B. 24 - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.

L'Appaltatore dovrà rimediare a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori a esso affidati e a far sì che non siano manomessi. Pertanto saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non siano in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

ART. B.25- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato Generale e quelli del presente schema di contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

a) la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acqua e canalizzazioni esistenti;

b) La fornitura di cartelli indicatori contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. I cartelli dovranno essere resistenti e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo.

c) Tessere di riconoscimento L'appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti di cartellino di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese del subappalto;

d) Le installazioni delle attrezzature ed impianti necessari per assicurare la migliore esecuzione e il normale svolgimento dell'opera. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ed ii.;

e) tutte le opere provvisionali, quali: ponteggi, steccati, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, illuminazione, e tutto quanto necessario. Compreso carico e scarico, spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ed ii.;

f) la vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti, e mezzi d'opera esistenti nello stesso nonché delle opere seguite o in corso d'esecuzione..

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori, ed al periodo che intercorre a fine lavori fino al collaudo, salvo l'anticipata consegna all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

g) la documentazione fotografica che si renderà necessari per documentare i lavori come richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori nel corso del singolo appalto.

h) la fornitura alla Stazione Appaltante di una macchina fotografica e strumenti quali tablet o altro per documentare l'esecuzione dei lavori per la misurazione ed altro;

i) tutti gli attrezzi e utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili e il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;

l) tutti i modelli e campioni di lavorazione, di materiali e fornitura che dovessero occorrere e richiesti dal D.L.;

m) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposte dall'appaltatore e sottoscritti per competenza dalla stazione appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'appaltatore e rimborsati dalla stazione appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;

n) la fornitura di mezzi di trasporto per il personale dell'Uff. di Direzione dei lavori.

o) le spese per gli allacciamenti provvisori e i relativi contributi e diritti, dei servizi d'acqua, elettricità, ecc.. necessari per l'esecuzione dei lavori.

p) le spese di assistenza per le verifiche di conformità degli eventuali impianti di protezione o monitoraggio da eseguirsi su indicazione della D.L.

q) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;

r) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti concernenti l'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione del singolo appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;

s) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie che si riferiscono all'impiego della mano d'opera;

t) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture e ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese;

u) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

v) il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni

z) l'assistenza durante le operazioni di collaudo

ART. B. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nell'elenco prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

I prezzi del presente Accordo Quadro sono desunti dal Prezzario Regionale del 2018 e le analisi sono state realizzate con l'indagine di mercato di almeno tre prezzi a confronto e compreso la sicurezza ed utile d'impresa.

ART. B.27- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, ai sensi del D.lgs 81/08 e ss.mm. ed ii. , devono essere rispettati i seguenti obblighi:

a) obbligo dell'appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a essi affidati;

c) obbligo di subordinare la stipulazione del contratto e il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione (da parte della stazione appaltante) del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini della semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC. Tale documento certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione del singolo appalto, ed in ogni altra situazione in cui debba essere accertata la regolarità contributiva, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere

operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento che verrà restituita in occasione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto.

ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO

Si stabilisce sin d'ora che la Ditta aggiudicataria dovrà valutare che è fatto obbligo di provvedere a mantenere liberi gli accessi agli immobili, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice ed i fruitori degli immobili ottemperando alla normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Dlgs 81/08 e ss.mm. ed ii.

ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dell'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE

Nella formulazione dell'offerta per la sottoscrizione del presente Accordo, la Ditta dovrà tenere conto che, in caso di aggiudicazione di singolo appalto, l'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile allo Stesso.

ART. B. 31 - PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Gli interventi eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell' "Elenco Prezzi Unitari" Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regionale anno 2013. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti specifici stipulati nell'ambito dell'Accordo Quadro; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del singolo Contratto nell'ambito dell'Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n.50/2016.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.

ART. B. 32- LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO

Il Capitolato Speciale di ogni singolo appalto regolerà l'emissione del conto finale dei lavori e del certificato di collaudo.

PARTE C - GARANZIE

ART. C.1 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 , comma 1, del Codice dei contratti, sarà richiesta, per i singoli contratti attuativi, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per i singoli contratti attuativi dovranno, inoltre, essere rese la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. C.2 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art.93 del Codice dei contratti, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento dell'importo a base dell'Accordo Quadro, pari ad € 35.308,06, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'articolo 93, c. 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria "provvisoria" è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

ART. C.3 MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art.54, comma 3, del Codice dei contratti, nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono affidati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

PARTE D - NORME FINALI

ART. D.1 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante, in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro o fallimento dell'Aggiudicatario, applicherà quanto previsto dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs n.50/2016. Ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- e) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti specifici;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. eii.;
- j) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
- k) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga la risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di un contratto specifico, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Altre cause di risoluzione sono:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);

- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del Contratto attuativo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

ART. D.2 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di morte dell'Aggiudicatario, se persona fisica, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto od accordare agli eredi la continuazione.

Nel caso di fallimento dell'Aggiudicatario l'Amministrazione si avvale, a tutela dei propri interessi, di quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente nonché di quanto disposto al Titolo III

– Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici – capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art.48 del Codice dei contratti - D.lgs. 50/2016.

ART. D.3- RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune di PALERMO o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Aggiudicatario deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Aggiudicatario deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale o provincia. Deve nominare un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato

D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività manutentive e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Aggiudicatario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Aggiudicatario. **I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dall'affidamento del Contratto attuativo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso.** L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Aggiudicatario provvede alla sostituzione entro 10gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Aggiudicatario (di cui al presente articolo di capitolato) deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Per l'espletamento delle attività manutentive (interventi urgenti su guasto, manutenzione programmata) l'Aggiudicatario deve disporre di personale addetto manutentore professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti. Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste. In particolare, in considerazione dei numerosi interventi che si presume di effettuare, l'Aggiudicatario dovrà garantire (se richiesto dalla D.L.) la presenza continua presso la propria sede operativa di almeno n.2 persone di assoluta fiducia e professionalità formate ed informate sulla tipologia di intervento da eseguire e, così come previsto dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., formate ed informate sui pericoli e rischi comuni alle proprie mansioni.

All'inizio dell'Accordo, l'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Aggiudicatario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

ART. D.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;
- e) le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'Aggiudicatario entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti del presente

articolo o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.

I contratti e più in generale l'ammontare stabilito nell'Accordo Quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. D.5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d'oneri.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle Normi UNI, CEE e al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.

L'Aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. D.6 – VIZI E DIFFORMITA' E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI CONTRATTI ATTUATIVI

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun contratto specifico la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di accertamento sommario saranno pertanto rilevati e verbalizzati dalla D.L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Aggiudicatario è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato

e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato d'onori in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. D.7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 34 del Codice e del D.M. Ambiente 11/01/2017. L'operatore economico si obbliga a rispettare i requisiti minimi richiesti. Inoltre si impegna a rispettare i requisiti minimi proposti in sede in offerta (ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2., 2.5.3, 2.5.4.dell'Allegato 1 del D.M. Ambiente 11/01/2017).

Infine, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 12/11, ai fini di valorizzare gli aspetti ambientali, l'appaltatore dovrà garantire l'utilizzo di una quota di materiali non inferiore al 30% del fabbisogno, provenienti da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

Sommario

SCHEMA DI CONTRATTO.....	1
PARTE PRIMA – ACCORDO QUADRO.....	3
Premessa	11
PARTE "A" - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	11
ART. A.1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	11
ART. A.1.1 NORME CHE REGOLANO I CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
ART. A.2 - ELENCO IMMOBILI INSERITI NELL'ACCORDO QUADRO – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'AREA DELL'EX FIERA DEL MEDITERRANEO	12
ART. A.3 - ESTENSIONE ACCORDO QUADRO	12
ART. A.4 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	12
ART. A.5 – VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	12
ART. A.6 – CATEGORIE DEI LAVORI (art. 61 e All. A D.P.R. 207/2010) E QUALIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	13
ART. A.7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	14
ART. A.8 – NORME GENERALI DI SICUREZZA DA APPLICARE AI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI	16
ART. A.8.1 - SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL' ACCORDO QUADRO	16
ART. A.8.2 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	16
ART. 8.3 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA	17
PARTE B- a - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO	17
ART. B.1 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO	17
ART. B.2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDOL'ACCORDO QUADRO	17
PARTE B-b - REGOLE GENERALI RIGUARDANTI I CONTRATTI ATTUATIVI BASATI SULL'ACCORDO QUADRO.....	18
ART. B. 3 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	18
ART. B. 4 SUBAPPALTO	18
ART. B. 5 – REVISIONE PREZZI.....	19
ART. B. 6 – CONTROVERSIE	19
ART. B. 7 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	20
ART. B.7.1 TUTELA RETRIBUTIVA	20
ART. B.7.2 TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA	20
ART. B.7.3 VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO	21
ART B.8 - QUALITA' E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	21
ART. B. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	22

ART. B. 10 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI.....	22
ART. B. 11 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA.....	22
ART. B. 12 - TERMINE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	22
ART. B. 13 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
ART. B. 14 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI, PROROGHE	23
ART. B. 14.1 PROROGHE	23
ART. B. 15 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .	23
ART. B. 16 - RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL' ACCORDO QUADRO	24
ART. B. 17- ESECUZIONE D'UFFICIO.....	24
ART. B. 18 - CONTABILITA' DEI LAVORI	24
ART. B. 19 - OPERE PROVVISORIALI	24
ART. B. 20 - PROCEDIMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI	24
ART. B. 21 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO	25
ART. B. 22 - CERTIFICATO DI COLLAUDO SINGOLO CONTRATTO ATTUATIVO	25
ART. B. 23 - DIVIETO DI DEPOSITO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO	25
ART. B. 24 - DISCIPLINA DEI CANTIERI	25
ART. B.25- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE.....	25
ART. B. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.....	27
ART. B.27- OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULL'IGIENE DEL LAVORO.....	27
ART. B. 28 - PASSAGGIO PUBBLICO	28
ART. B. 29 - LAVORO FESTIVO E NOTTURNO.....	28
ART. B. 30 - PRESENZA DELL'APPALTATORE	28
ART. B. 31 - PAGAMENTI.....	28
ART. B. 32- LIQUIDAZIONE FINALE E SALDO SINGOLO APPALTO	29
PARTE C - GARANZIE	29
ART. C.1 – GARANZIA DEFINITIVA.....	29
ART. C.2 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ACCORDO QUADRO	29
ART. C.3 MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI	30
PARTE D - NORME FINALI	31
ART. D.1 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI	31
ART. D.2 – SUCCESSIONE E FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO.....	32
ART. D.3- RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO E DOMICILIO, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PERSONALE ADDETTO AI LAVORI	33
ART. D.4 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	33

ART. D.5 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ...	34
ART. D.6 – VIZI E DIFFORMITA' E DIFFORMITA' DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AI CONTRATTI ATTUATIVI.....	34
ART. D.7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	35